

Il Tar del Lazio, con sentenza n. 18854/2023, pubblicata in data odierna, ha **respinto il ricorso di Cassa Forense** avverso il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano imposto la riscossione del contributo minimo integrativo 2023 (non approvando la delibera di Cassa Forense che aveva sospeso anche per l'anno 2023 la riscossione di detto contributo).

Diviene, pertanto, per disposizione dei Ministeri Vigilanti (non potendo operare la delibera di Cassa Forense), obbligo dell'iscritto quello di provvedere al pagamento di detto contributo minimo integrativo, entro la scadenza di legge (che Cassa Forense ha posto all'ultimo termine possibile, cioè quello del 31.12.2023).

Detto contributo, dell'importo di 805,00, con scadenza 31.12.2023, sarà posto in riscossione a partire da **martedì 19.12.2023** a mezzo PagoPa.

Si ricorda che, in ordine a detto contributo, vigono le seguenti esclusioni (totali o parziali):

- I professionisti per i quali il **2023 è ricompreso nei primi 5 anni di iscrizione all'albo**, sono esonerati dal contributo minimo integrativo e verseranno il 4% con Mod. 5/2024.
- Gli Avvocati iscritti alla Cassa **ove il 2023 sia ricompreso fra il 6° e 9°** anno e per i quali l'iscrizione alla Cassa sia avvenuta prima del 35 anno di età sono tenuti al pagamento della metà del contributo minimo integrativo € 402,50.
- Gli avvocati per i **quali il 2023 è il 10 anno** o superiore di iscrizione cassa sono tenuti al pagamento dell'intero contributo minimo integrativo € 805,00.
- **Per i praticanti** che risultano iscritti alla Cassa vige l'esonero dal pagamento del contributo minimo integrativo per tutto il periodo di praticantato.
- **I pensionati di vecchiaia** che hanno maturato il trattamento pensionistico nel 2022, dal 2023 sono esonerati dal pagamento della contribuzione minima integrativa.